

## PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Per i Piani da sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006 e art.22 del Regolamento Regionale n.3/2008, l'Autorità procedente deve produrre all'Autorità competente in materia di VAS apposita istanza di verifica di assoggettabilità a vas ([Mod. V.Ass.VAS1](#)) corredata della seguente documentazione:

- 1) proposta di piano/programma, completo di elenco degli elaborati;
- 2) “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”;
- 3) (laddove previsto) Studio di Incidenza;
- 4) attestazione del versamento del contributo agli oneri istruttori calcolato in base a quanto disposto dall'art.9 c.2 del Regolamento Regionale n.10/2013, e ss.mm.ii;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS ([Mod. V.Ass.VAS2](#));
- 6) bozza della nota per i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) ([Mod.V.Ass.VAS3](#));
- 7) bozza dell'avviso per la pubblicazione sul sito web ([Mod. V.Ass.VAS4](#)).

### **La mancanza della documentazione necessaria e del versamento degli oneri istruttori sono motivo di improcedibilità dell'istanza**

- L'autorità competente, verificata la completezza e la procedibilità dell'istanza, individua in collaborazione con l'autorità procedente i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.
- L'autorità procedente trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e chiede loro di fornire il proprio parere, entro **trenta giorni** dalla richiesta ([Mod.V.Ass.VAS3](#)).
- Decorso il termine assegnato l'Autorità procedente comunica all'Autorità Competente l'esito della consultazione con i SCMA ([Mod. V.Ass.VAS.5](#)).
- L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro **novanta giorni** dall'avvio della procedura, salvo interruzioni dei termini per integrazioni documentali, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione ambientale strategica (VAS), avvalendosi della Struttura tecnica di Valutazione straordinaria per la VAS, istituita ai sensi della LR n.39/2012 e del Regolamento Regionale n.10/2013.
- L'autorità competente notifica all'Autorità procedente il Decreto (provvedimento) e ne dispone la pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web.

## MODULISTICA

### **Procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS**

(art.12 D.lgs.n. 152/2006 e art.22 Regolamento Regionale n.3/2008)

**Mod. V.Ass.VAS1** - avvio consultazione con l'Autorità Competente per la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

**Mod. V.Ass.VAS2** - Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio del Tecnico che ha redatto il rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S.

**Mod. V.Ass.VAS3** – Fac-simile nota consultazione SCMA procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

**Mod. V.Ass.VAS4** - Fac-simile avviso da pubblicare sul sito internet dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente – procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

**Mod. V.Ass.VAS.5** - Fac-simile comunicazione esito consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale - procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

### **INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**

### **ONERI ISTRUTTORI per l'avvio della procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. e per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**